

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In data 31/7/2014, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo lordo finanziato di euro 48.120,00, da rimborsare in 120 rate di euro 401,00 ciascuna, mediante cessione di quote della sua pensione mensile.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2018, in corrispondenza della rata nr. 53, previo apposito conteggio estintivo redatto il 18/12/2018.

Con ricorso protocollato il 30/5/2019, il ricorrente, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto gli rimborsi, sulla base del criterio proporzionale, la complessiva somma di euro 5.113,05 per le quote delle commissioni, delle spese di istruttoria, del costo servizio ente previdenziale e degli oneri assicurativi, pagate ma, a suo avviso, non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto si è opposto alle pretese del ricorrente, eccependo:

- che il Modulo S.e.c.c.i. facente parte del contratto sottoscritto inter partes, distingueva specificatamente alla Sezione 3.1. tutte le spese applicate al finanziamento di cui trattasi, debitamente suddividendole tra costi fissi (*up front*), non retrocedibili, e costi a maturazione nel tempo (*recurring*);



- che, coerentemente a tale distinzione, aveva già provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso al ricorrente degli oneri qualificati come *recurring* nel predetto Modulo S.e.c.c.i., calcolando gli importi da retrocedere alla stregua del criterio *pro rata temporis*;
- che, in considerazione degli ormai consolidati orientamenti dei vari Collegi ABF, ha riconosciuto al cliente ulteriori euro 299,17, di cui euro 279,17 per le quote, sempre calcolate con il metodo *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria ed euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso;
- che la Compagnia assicurativa ha, a sua volta, provveduto a rimborsare al cliente l'importo di euro 838,46, a mezzo bonifico del 31/1/2019, per la quota parte non goduta del premio assicurativo, calcolata alla stregua della Formula contenuta nelle Condizioni di assicurazione, debitamente consegnate al ricorrente in sede precontrattuale e non sindacabili dall'adito Arbitro.

Ha, pertanto, concluso chiedendo di procedere all'archiviazione dell'incoato ricorso e/o di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con memoria di replica del 3/9/2019, il ricorrente ha contestato la distinzione fatta dall'intermediario nelle sue controdeduzioni tra costi *up front* e *recurring*, asserendo in linea generale che tutte le commissioni inserite in contratto rappresenterebbero un costo da rimborsare.

Ha, però, dato atto dell'avvenuto rimborso assicurativo di euro 838,49, detraendolo perciò dalla somma da egli originariamente chiesta e, pertanto, rielaborando in euro 4.490,27 la cifra totale da egli domandata.

Nell'integrare le proprie controdeduzioni con nota del 31/7/2019, l'intermediario ha prodotto evidenza del rimborso di euro 299,17, relativo alle spese di istruttoria e alle spese di presentazione del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione "*costo totale del credito*", in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che "*Il diritto del*



consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, con la sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), che rappresentano la principale voce del costo totale del credito disciplinata in via negoziale.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, degli oneri addebitati in contratto a parte istante per valutare se e in che misura l'incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.



In particolare, l'esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- sia le commissioni del Finanziatore di euro 4.451,11, di cui alla lettera A del Modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" allegato al contratto di finanziamento sia le commissioni dell'intermediario del credito, addebitate per euro 1.636,08 alla lettera B del medesimo Modulo, espressamente ricomprese tra i costi fissi del prestito in questione, hanno effettivamente natura *up front*, così come eccettuato dalla resistente; dalla lettura delle clausole contrattuali che descrivono le attività remunerate con le prefate commissioni, contenute nelle note esplicative pure esse allegate al contratto e prodotte dallo stesso ricorrente, può infatti agevolmente desumersi che le due predette voci di costo sono state entrambe pattuite a copertura di prestazioni preliminari alla concessione del finanziamento;
- viceversa hanno indubbia natura *recurring* le spese di istruttoria, previste per euro 500,00 alla lettera D del sopraccennato modulo I.E.B.C.C., le commissioni del Finanziatore per gestione pratica, addebitate alla lettera F del detto Modulo in misura pari ad euro 356,08, le commissioni dell'intermediario del credito per gestione pratica, pattuite in euro 2.001,79 alla lettera G del medesimo Modulo e il Costo del servizio ente previdenziale di euro 207,60 di cui alla successiva lettera I del Modulo. A tale conclusione si perviene, alla stregua della disamina delle relative clausole contrattuali che, nel descrivere le prestazioni remunerate con siffatti costi, fanno esclusivo o promiscuo riferimento ad attività di carattere gestorio, soggette a maturazione nel tempo.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (67 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente, ad esito della prematura estinzione del prestito in disamina, sarebbero, dunque, spettati in rimborso per le suesposte voci di costo, complessivi euro 3.739,13 di cui: euro 1.482,61 per le commissioni del Finanziatore, euro 544,96 per le commissioni dell'intermediario del credito, euro 279,17 per le spese di istruttoria, euro 198,81 per le commissioni del Finanziatore per gestione pratica, euro 1.117,67 per le commissioni dell'intermediario del credito per gestione pratica ed euro 115,91 per costo del servizio ente previdenziale.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo, per oneri commissionali, gli importi di euro 1.340,67 e di euro 117,64 e, successivamente alla presentazione del ricorso, ulteriori euro 279,17 (al netto di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso) con assegno circolare del 5/7/2019, di guisa che, rispetto alla suesposta cifra complessiva di euro 3.739,13 che sarebbe stata dovuta per oneri commissionali, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante la residua differenza di euro 2.001,65.

In ordine, invece, alla domanda del ricorrente di rimborso delle quote non godute dell'addebitatogli premio assicurativo di euro 2.617,24, si osserva, anzitutto, che l'intermediario ha dedotto, dandone pure relativa evidenza contabile, che la Compagnia assicurativa ha già rimborsato al cliente (con bonifico eseguito il 31/1/2019) euro 838,46 e che la determinazione di tale cifra è stata frutto di quanto previsto sul punto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Va, inoltre, evidenziato che sono stati prodotti dalla resistente, oltre al fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione afferenti la polizza in questione, anche



il modulo di adesione alla detta polizza, sottoscritto pure esso dal ricorrente e nel quale è dato atto della consegna di siffatto fascicolo.

Ciò posto, occorre considerare che il criterio *pro rata temporis* rigidamente proporzionale - che il ricorrente pretenderebbe applicarsi in proprio favore - ha, con riguardo agli oneri assicurativi, natura solo residuale, dovendosi reputare legittima la possibilità di stabilire negozialmente un criterio del rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo.

Non è di conseguenza censurabile, ai fini dell'individuazione della somma da retrocedere degli oneri assicurativi non goduti, un criterio di rimborso qual è quello stabilito in sede negoziale, diverso dal criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale e ciò, tanto più, ove si consideri che un sindacato sulla congruità del detto diverso criterio fuoriesce dalla competenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario, implicando, peraltro, la sua concreta verifica l'impiego di strumenti e principi di tecnica e diritto della specifica materia assicurativa (cfr. a tal riguardo decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento).

In ossequio ai predetti principi, il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri assicurativi non goduti non può, pertanto, qui essere riconosciuto in misura ulteriore rispetto a quella sopra indicata di euro 838,46 che gli è stata già rimborsata, facendo applicazione dei criteri previsti dalle Condizioni Generali di polizza depositate in atti, consegnate al ricorrente al momento della stipula del contratto.

Il Collegio da, infine, atto del già avvenuto rimborso al ricorrente di euro 20,00 per spese di procedura, in quanto conteggiate nell'assegno emesso il 5/7/2019. Di esse, dunque, non si tiene conto nel dispositivo della presente decisione.

Conclusivamente, per tutti suesposti rilievi, in parziale accoglimento del ricorso, l'intermediario va dichiarato tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.001,65.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.001,65.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI